

I REGOLAMENTI PROVINCIALI:
N. 84



PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEI MEZZI PUBBLICITARI
SULLE STRADE PROVINCIALI

*Approvato con D.C.P. in data 25.10.2012 n. 59 di reg. e modificato con D.C.P. del
28.11.2013 n. 56 reg.*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE
PROVINCIALI

ART. 1.....	2
Ambito di applicazione.....	2
ART. 2.....	2
Definizione dei mezzi pubblicitari.....	2
ART. 3.....	2
Cartelli ed altri mezzi pubblicitari.....	2
ART. 4.....	3
Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi.....	3
ART. 5.....	3
Autorizzazioni - Nulla Osta	3
ART 6.....	3
Modalità di presentazione dell'istanza	3
ART. 7.....	4
Rilascio provvedimento amministrativo o diniego.....	4
Art. 8.....	5
Durata e termine delle autorizzazioni.....	5
Art. 9.....	5
Rinnovo.....	5
Art. 10.....	5
Nulla osta tecnici.....	5
Art. 11.....	6
Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	6
Art. 12.....	7
Targhetta di identificazione.....	7
Art. 13.....	7
Cambio bozzetto.....	7
Art. 14.....	7
Modifica, rinuncia, revoca e decadenza.....	7
Art. 15.....	8
Voltura.....	8
Art. 16.....	8
Corrispettivi di istruttoria.....	8
Art. 17.....	9
Sanzioni e rimozioni.....	9
Art. 18.....	9
Corrispettivo e versamento.....	9
ART. 19.....	11
Rimborsi e recuperi.....	11
ART. 20.....	11
Affidamento del servizio.....	11
ART. 21.....	11
Norme di rinvio.....	11
ART. 22.....	11
Norme transitorie e finali.....	11

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 e s.m.i. (di seguito definito C.d.S.) e del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada" D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.i. (di seguito definito Reg. C.d.S.) gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione alla Provincia di Padova, nell'ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli articoli 1 e 23 C.d.S.

E' soggetta ad autorizzazione, ai sensi del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), la collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari lungo, in prossimità o in vista delle strade di competenza della Provincia.

E' soggetta a nulla osta, ai sensi del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), la collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari lungo le SS.PP. quando il tratto stradale sia situato all'interno della perimetrazione del centro abitato con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, come individuato dai Comuni.

ART. 2

Definizione dei mezzi pubblicitari

Per la definizione di mezzi pubblicitari si rinvia a quanto disciplinato e previsto nel C.d.S. e nel Reg. del C.d.S., in particolare agli artt. 23 del C.d.s. e 47 del Reg. C.d.S.

ART. 3

Cartelli ed altri mezzi pubblicitari

Per le dimensioni e caratteristiche dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi si rimanda a quanto stabilito e definito dal C.d.s. e dal Reg. C.d.S.

L'ubicazione di mezzi pubblicitari lungo le strade deve comunque rispettare le distanze minime di cui al D.Lgs. 285/92 e al D.P.R. 495/92, con le seguenti precisazioni:

- tutte le distanze minime previste si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
- le insegne che ricadono nelle zone territorialmente vincolate sono ammesse purché non superino l'unità e purché rispondano alle seguenti caratteristiche:
 - a) siano collocate in aderenza ai fabbricati;
 - b) se poste sopra la luce degli ingressi e delle vetrine, non siano sporgenti dal filo di facciata;
 - c) consistano in scritte realizzate su pareti preesistenti o serigrafate sulle vetrine o su tende parasole;
 - d) siano poste all'interno delle vetrine dei negozi;
 - e) la loro esposizione sia resa obbligatoria da leggi o regolamenti;
 - f) consistano in targhe professionali, di modeste dimensioni;

- g) consistano in pubblicità cosiddetta "temporanea", esposta cioè per brevi periodi (art. 51, comma 10, DPR. 495/1992);
- h) contengano scritte di non grandi dimensioni.

Per segnali di direzione s'intendono i segnali di indicazione normalmente di forma rettangolare con fondo grigio scuro o giallo indicanti attività produttive, commerciali, studi privati ecc. dotati di freccia orientata a modello unificato indicante la direzione, comunque conformi al D.Lgs. 285/92 ed al D.P.R. 495/92.

I segnali di direzione per attività industriali, commerciali ed artigianali sono da considerarsi pubblicitari se riportano logo e/o nome di attività privata e sono soggetti al pagamento del corrispettivo.

ART. 4

Publicità effettuata con veicoli e rimorchi

Qualora i mezzi stazionino su aree pubbliche o private, fuori dal centro abitato, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione alla Provincia, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, mentre nel caso in cui stazionino all'interno del centro abitato la Provincia rilascerà il preventivo nulla osta.

Il veicolo o rimorchio che viola le prescrizioni di cui al presente articolo verrà considerato a tutti gli effetti un impianto PUBBLICITARIO ABUSIVO e sottoposto alle sanzioni vigenti del Reg. C.d.S., e del presente Regolamento.

ART. 5

Autorizzazioni - Nulla Osta

Per la pubblicità realizzata lungo, in prossimità o in vista di una strada della Provincia di Padova, fuori dai centri abitati, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia stessa.

Per la pubblicità realizzata lungo, in prossimità o in vista di una strada della Provincia di Padova all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'autorizzazione è rilasciata dai Comuni, salvo il preventivo nulla-osta tecnico della Provincia di Padova; nei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 l'autorizzazione è rilasciata dai Comuni.

Per la pubblicità realizzata lungo una strada appartenente ad altro ente ma visibile anche da una strada della Provincia di Padova, l'autorizzazione è rilasciata dall'ente proprietario della strada, ma è subordinata al preventivo nulla-osta tecnico della Provincia di Padova.

ART 6

Modalità di presentazione dell'istanza

Il soggetto interessato al rilascio di autorizzazione per l'installazione di impianti di pubblicità e propaganda, insegne d'esercizio o di altri mezzi pubblicitari permanenti o temporanei, deve presentare domanda presso il competente ufficio della Provincia.

La modulistica necessaria per l'inoltro dell'istanza di cui al comma 1 è reperibile al sito www.provincia.pd.it, o presso l'Ufficio OSAP della Provincia.

Il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta, così come la proroga, il rinnovo, la modifica, il diniego, la revoca e l'annullamento delle stesse, spettano al dirigente responsabile del servizio.

Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare o spedire la relativa istanza, redatta in carta legale, con allegata ricevuta comprovante il versamento per spese di istruttoria, corredata, oltre che dei dati anagrafici del richiedente, completi di codice fiscale, anche della descrizione particolareggiata dell'opera che si intende realizzare, con la denominazione della strada provinciale interessata e l'indicazione della relativa progressiva chilometrica, oltre che dell'esatta indicazione della località interessata e dagli estremi di identificazione dell'immobile su cui insisterà il manufatto. Ogni domanda dovrà riguardare un singolo impianto pubblicitario. In ogni caso in relazione alle categorie d' interventi la modulistica predisposta dalla Provincia indicherà la documentazione tecnica ed amministrativa di supporto, l'importo dei versamenti a copertura delle spese d'istruttoria e quanto altro necessario per la completezza della stessa.

La richiesta corredata della relativa documentazione, nonché della prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, è ricevuta dall'Ufficio Protocollo della Provincia e trasmessa all'ufficio competente, che provvederà all'istruttoria seguendo l'ordine di arrivo attestato dal timbro dell'Ente.

Ove l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento, stabilendo un termine non inferiore a 10 giorni per la regolarizzazione della domanda.

Qualora l'interessato non fornisca la documentazione richiesta entro il termine di cui al comma precedente, l'istanza si intende rinunciata.

ART. 7

Rilascio provvedimento amministrativo o diniego

Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza di tutte le condizioni richieste, il dirigente del servizio rilascia il provvedimento amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. I termini previsti dal procedimento si sospendono dalla data di spedizione della comunicazione di cui all'art.6 comma 6 e riprendono a decorrere dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Nel provvedimento sono fissate le condizioni, le norme generali, le eventuali prescrizioni particolari, la durata e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.

Il provvedimento dovrà essere costantemente conservato sul luogo dei lavori, per essere esibito a richiesta del personale di vigilanza stradale e di tutti i pubblici funzionari incaricati ai sensi della normativa vigente.

Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri enti.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari deve essere intestata al soggetto richiedente e/o al soggetto indicato nell'istanza come titolare della richiesta.

Qualora l'istanza non fosse accoglibile, il dirigente del servizio emette un provvedimento formale di diniego contenente le motivazioni nonché i termini e l'organo competente a cui inoltrare eventuale ricorso.

In merito si osservano le disposizioni previste dalla legge sul procedimento amministrativo legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in particolare quanto disposto dall'art. 10 bis della medesima normativa.

Il rigetto dell'istanza dà diritto solo alla restituzione dei depositi cauzionali eventualmente versati.

Art. 8

Durata e termine delle autorizzazioni

La durata delle autorizzazioni è quella prevista dal vigente C.d.S. e relativo Reg. C.d.S., ovvero ha validità per un periodo di 3 anni decorrente dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

La scadenza delle autorizzazioni temporanee è indicata nel relativo provvedimento.

Art. 9

Rinnovo

Per il rinnovo triennale delle autorizzazioni pubblicitarie dovrà essere presentata alla Provincia una apposita istanza, anche in forma cumulativa, munita di marca da bollo, 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione (3 anni dal rilascio), il mancato rinnovo comporterà la decadenza dell'autorizzazione all'installazione.

Per ogni singolo impianto oggetto di rinnovo è dovuto il pagamento delle spese istruttorie.

L'ufficio competente, entro i 60 giorni successivi dalla domanda, concede o nega il rinnovo dell'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

Il mantenimento del mezzo pubblicitario preesistente è consentito fino al riscontro (positivo o negativo) dell'istanza, limitatamente ai mezzi pubblicitari per i quali non siano intervenute variazioni rispetto all'autorizzazione originaria.

Per tale periodo è, comunque, dovuto il canone.

Art. 10

Nulla osta tecnici

L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è sottoposta ad autorizzazione specifica del Comune, previo preventivo Nulla-Osta tecnico della Provincia.

La relativa istanza, per l'installazione di materiale pubblicitario, di cui all'art. 5, comma 2 (nulla – osta) redatta in carta legale come previsto da normativa vigente, con allegata la ricevuta comprovante il versamento per le spese di istruttoria e la relativa documentazione prescritta, dovrà riguardare ogni singolo impianto pubblicitario.

Accertata la regolarità della richiesta, conclusa la istruttoria tecnico-amministrativa nonché la conformità delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento e sulla base delle risultanze dell'eventuale sopralluogo, il responsabile del procedimento, entro 60 giorni dalla data del ricevimento della domanda, emana il nulla-osta tecnico.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazioni da parte della Provincia, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione al richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, stabilendo un

termine non inferiore a 10 giorni per la regolarizzazione della domanda stessa. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o della documentazione integrativa.

Qualora, a parere della Provincia, si riscontrassero condizioni ostative al rilascio del provvedimento, dovrà essere emesso, sempre nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, un motivato provvedimento di diniego. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

Durante le operazioni di installazione del cartello o altro mezzo pubblicitario, il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'amministrazione comunale competente (o copia del medesimo) dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, ai funzionari incaricati del controllo.

Art. 11

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di dare comunicazione alla Provincia del giorno dell'installazione con almeno tre giorni di anticipo.

Il soggetto interessato è tenuto, durante i lavori di costruzione e manutenzione delle opere, ad osservare scrupolosamente le prescrizioni della normativa vigente e in particolare il Codice della Strada e relativo Regolamento, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze atte ad impedire che si verifichino incidenti in conseguenza dei lavori.

Il soggetto autorizzato è l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o a cose in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione delle opere consentite, restando completamente esonerata la Provincia da ogni responsabilità.

La manutenzione delle opere, per garantire la buona conservazione del demanio e del patrimonio indisponibile provinciale, resta a totale carico del richiedente, che dovrà sempre e immediatamente provvedervi non appena necessario e comunque nel caso in cui sia espressamente richiesta dalla Provincia.

In caso di mancata o imperfetta manutenzione delle opere la Provincia può, previa diffida, revocare l'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

Il soggetto interessato è tenuto altresì a:

- a) verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario e della sua struttura di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari per la corretta manutenzione;
- c) adempiere nei tempi richiesti alle prescrizioni impartite dalla Provincia;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia;
- e) comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza, domicilio, sede, ragione sociale.

Art. 12

Targhetta di identificazione

Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato, ad esclusione delle insegne di esercizio, deve essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale devono essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta di cui al comma 1, devono essere aggiornate ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Non sono considerate targhette identificative eventuali adesivi, calcomanie o quant'altro, apposti ad un mezzo pubblicitario che non siano conformi con quanto prescritto al comma 1 del presente articolo.

Art. 13

Cambio bozzetto

Decorso il periodo minimo stabilito dal vigente Regolamento del Codice della Strada, il soggetto interessato può variare il messaggio pubblicitario, previa comunicazione presentata all'Amministrazione concedente, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, a condizione che rimangano invariate le dimensioni del cartello pubblicitario e la scadenza dell'autorizzazione. La Provincia è tenuta a prendere atto, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cambio bozzetto, decorsi i quali il silenzio viene interpretato favorevolmente.

Qualora siano apportate modifiche alle dimensioni del cartello, la comunicazione verrà ritenuta come rinuncia alla precedente autorizzazione e richiesta di nuova autorizzazione.

Il solo cambio del messaggio contenuto nei cartelli siti entro i centri abitati, sarà autorizzato dal Comune competente, previa comunicazione del nuovo bozzetto alla Provincia.

L'istanza di variazione del messaggio pubblicitario deve essere presentata in marca da bollo e devono essere corrisposti gli oneri di istruttoria.

Art. 14

Modifica, rinuncia, revoca e decadenza

Qualsiasi altra modifica all'autorizzazione in corso d'opera deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata allegando i necessari elaborati. Qualsiasi richiesta di modifica su autorizzazione scaduta deve essere oggetto di nuova richiesta scritta allegando il versamento per le spese d'istruttoria e gli elaborati grafici necessari.

La rinuncia ad eseguire le opere deve essere comunicata dal titolare della autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta.

La rinuncia dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali e entro dieci giorni dalla rinuncia il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla rimozione del mezzo pubblicitario e al ripristino a proprie cure e spese dei luoghi.

La Provincia può sempre revocare l'autorizzazione per ragioni di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale o per il venir meno delle condizioni che consentirono il rilascio del provvedimento autorizzativo. Nel provvedimento di revoca devono, in ogni caso, essere indicati i motivi e i termini.

La facoltà di revoca prevista dal precedente comma sarà esercitata previo preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata.

Il titolare dell'autorizzazione, ricevuta la revoca dell'autorizzazione da parte della Provincia, a mezzo comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, dovrà restituire il provvedimento di autorizzazione in suo possesso e provvedere al ripristino, a propria cura e spese, dei luoghi e delle cose al primitivo stato entro trenta giorni.

Sono cause di decadenza del provvedimento:

- a) la scadenza del termine di validità dell'autorizzazione;
- b) la mancata richiesta scritta alla Provincia ai fini della voltura;
- c) la mancata apposizione della targhetta prevista dall'art. 12;
- d) il mancato pagamento del canone;
- e) ogni altra violazione delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S., del presente Regolamento e del decreto di autorizzazione.

Entro trenta giorni dalla decadenza il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla rimozione del mezzo pubblicitario e al ripristino a proprie cure e spese dei luoghi.

Art. 15

Voltura

Nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà di un mezzo pubblicitario autorizzato, il titolare dell'autorizzazione o il nuovo proprietario dovranno, entro 30 giorni dal trasferimento, informarne la Provincia allegando copia dell'atto di acquisto o di successione e presentare istanza di voltura munita di marca da bollo, secondo la modulistica reperibile sul sito www.provincia.pd.it, o presso l'Ufficio OSAP della Provincia.

La Provincia provvederà ad effettuare la voltura dell'autorizzazione addebitando gli eventuali oneri al nuovo titolare.

Art. 16

Corrispettivi di istruttoria

Il richiedente è tenuto al versamento di un importo, per esame della pratica e sopralluogo, come stabilito da apposito provvedimento.

L'importo di cui al comma precedente viene aggiornato ogni due anni come previsto dal regolamento di esecuzione al codice della strada con provvedimento dirigenziale.

Le spese di istruttoria e sopralluogo sono dovute per ogni istanza.

Art. 17

Sanzioni e rimozioni

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati su proprietà privata e in proprietà demaniale non autorizzati ovvero installati in difformità alle modalità autorizzate, o più in generale, in violazione di quanto contenuto nel presente Regolamento e nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, la Provincia provvederà a richiederne la rimozione mediante atto di diffida, mentre nel caso di installazione su proprietà demaniale costituente pericolo per la circolazione, la Provincia provvederà alla rimozione d'urgenza degli stessi, ai sensi e con gli effetti dell'art.23 comma 13 quater C.d.S., senza pertanto inviare alcuna diffida alla rimozione.

Decorso il termine di diffida il cartello in proprietà demaniale verrà rimosso da o per conto dell'Amministrazione provinciale con addebito delle spese sostenute.

Eventuali contestazioni, osservazioni o ricorsi agli atti di diffida alla rimozione non alterano i tempi di decorrenza della diffida.

I costi diretti ed indiretti di rimozione, deposito, custodia, demolizione, saranno posti a carico del titolare dell'installazione pubblicitaria rimossa.

I cartelli rimossi verranno depositati di norma per un periodo massimo di 60 giorni presso un apposito magazzino. Decorso tale periodo i cartelli verranno demoliti.

L'esecuzione di posa in opera di insegne, mezzi pubblicitari e segnali di servizio utile, in assenza di autorizzazione o non conformi alle prescrizioni delle stesse, sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 18

Corrispettivo e versamento

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati dalla Provincia collocati lungo o in vista delle strade provinciali posti fuori dai centri abitati si applicano, quali corrispettivi da versare alla Provincia per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, oltre alle spese di istruttoria e sopralluogo, i canoni determinati sulla base di un prezzario emanato annualmente dalla Giunta Provinciale, tenendo conto dei seguenti criteri:

A) TIPOLOGIA DEL MEZZO PUBBLICITARIO:

B) DIMENSIONI DEL MEZZO PUBBLICITARIO:

C) POSIZIONE :

c.1 su suolo demaniale o di proprietà provinciale

c.2 su proprietà privata

D) CATEGORIA DELLA STRADA (vedasi Allegato A al presente Regolamento):

d.1 strade provinciali di I categoria

d.2 strade provinciali di II categoria

d.3 strade provinciali di III categoria

In caso di mancato aggiornamento del suddetto prezzario, i corrispettivi restano in vigore nelle misure già determinate.

Qualora l'installazione di uno dei mezzi pubblicitari comporti l'occupazione di spazi od aree pubbliche, dovrà essere corrisposto, se previsto, anche il relativo canone (T.O.S.A.P) con i criteri stabiliti nell'apposito Regolamento provinciale.

Non si dà luogo a rimborso del canone per la rinuncia alla autorizzazione, che può essere effettuata in qualsiasi momento dal titolare mediante comunicazione alla Provincia a mezzo di

raccomandata con avviso di ricevimento. La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce il provvedimento di autorizzazione e non provvede al ripristino dei luoghi e delle cose al primitivo stato, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di realizzare opere che interessino la sede stradale e le sue pertinenze.

Il canone è altresì suscettibile di frazionamento per effetto di revoche imposte d'ufficio dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse intervenute durante il periodo di validità del provvedimento, computando il canone da rimborsare in mensilità a partire dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di revoca, considerando come mensilità intere le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

L'insegna di esercizio, avendo per scopo l'identificazione della sede di attività commerciali e di produzione di beni o servizi è esente da canone per una superficie complessiva non superiore a 5 mq. Il richiedente è, comunque, tenuto al versamento delle spese di istruttoria. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi distanti dalla sede dell'esercizio. Ogni ulteriore cartello, stendardo o bandiera riportante logo o nome dell'esercizio verrà trattato come impianto pubblicitario generico, e quindi dovrà sottostare al rispetto delle distanze e delle dimensioni definite per gli impianti pubblicitari.

Il pagamento del canone per la pubblicità temporanea dovrà essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione o del suo rinnovo/proroga.

Il pagamento del canone della pubblicità non temporanea dovrà essere effettuato come segue:

- la prima annualità prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione o del suo rinnovo, mentre le annualità successive:
- entro il 30 giugno di ciascun anno nel caso in cui il rilascio del provvedimento avvenga nel periodo 1° gennaio – 30 giugno;
- entro il 31 dicembre di ciascun anno nel caso in cui il rilascio del provvedimento avvenga nel periodo 1° luglio – 31 dicembre.

Qualora il pagamento del canone sia effettuato in un'unica soluzione per l'intera durata triennale dell'autorizzazione all'installazione o del suo rinnovo e prima della sua consegna, sarà applicata una riduzione pari al 10% dell'ammontare del canone stesso.

Sarà cura del soggetto intestatario dell'autorizzazione provvedere ad effettuare i versamenti annuali alle scadenze prestabilite.

L'emissione del provvedimento autorizzatorio è subordinato al pagamento del canone e qualora il pagamento del canone per la pubblicità temporanea e quello per la prima annualità per la pubblicità non temporanea non venga effettuato, nei termini indicati nella nota di comunicazione del relativo importo, il procedimento si considererà concluso senza il rilascio del provvedimento di autorizzazione.

In caso di mancato pagamento delle annualità successive del canone per la pubblicità non temporanea entro i termini stabiliti, l'Amministrazione provvederà a notificare a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno appositi avvisi, con spese a carico dell'inadempiente, contenenti l'invito ad adempiere nel termine di 60 giorni, unitamente agli interessi legali calcolati fino alla data di emissione dell'avviso. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento della somma, si procederà alla riscossione coattiva ai sensi di legge, con ricalcolo degli interessi, mediante gli agenti della riscossione nazionale o ingiunzione.

Il permanere della morosità determinerà l'avvio del procedimento di revoca della/e singola/e autorizzazione/i cui si riferisce la morosità, che verrà comunicata con le formalità e tempistica di cui alla legge 241/90.

Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale intestato alla Provincia o mediante carta di credito al sito indicato dalla Provincia, con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a detto limite

Non si effettua alcun versamento, rimborso o recupero di somme di importo complessivo, comprensivo di interessi e spese, fino ad € 10,33 o nel caso di solo canone fino ad € 12,00.

ART. 19

Rimborsi e recuperi

La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, da richiedere entro 5 anni dalla data del versamento, deve essere presentata per iscritto alla Provincia che, verificato il presupposto per il rimborso, effettua la restituzione entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

L'Amministrazione procede al recupero delle somme non versate come indicato nell'articolo precedente del presente Regolamento entro 5 anni dalla data di scadenza stabilita per il pagamento del canone.

ART. 20

Affidamento del servizio

La gestione degli impianti pubblicitari e degli altri mezzi pubblicitari comprese le attività di riscossione del canone possono essere gestite direttamente dalla Provincia o affidate a soggetti terzi fatta salva l'autorità dell'Amministrazione in materia di valutazione e rilascio dei provvedimenti.

ART. 21

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n.285) al Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n.495) e ad ogni altra disciplina applicabile in materia.

ART. 22

Norme transitorie e finali

Ai cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati ed installati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento verrà applicato il canone per il periodo residuo di validità dell'autorizzazione anche per frazione d'anno.

Ai cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non rispondenti alle presenti disposizioni dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In difetto la Provincia provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

I titolari delle autorizzazioni possono chiedere lo spostamento, unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento, come stabilito all'art. 58 comma 2 del D.P.R. 495/92.